



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello – Tel. 0321/55113 – Fax 0321/550002

Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038

responsabiletributi.granozzo.con.monticello@ruparpiemonte.it

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA

Servizi cimiteriali

Determinazione n. 7 del 25.01.2012

Reg.Pubbl. n. _____ del 07.06.2012

Oggetto: Concessione cimiteriale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

decreto di nomina n. 11 del 11.07.2011

Premesso che nell'ambito delle attività che statutariamente fanno capo a questo Ente, sono ricompresi i servizi cimiteriali del Granozzo con Monticello.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 08.06.2011, esecutiva, con la quale si stabilivano le tariffe per le concessioni dei nuovi loculi e cellette ossario, che risultano così determinate:

tariffe per concessioni a cittadini residenti

Loculi: prima – quinta – sesta fila	€. 2.400,00
Loculi: seconda – quarta fila	€. 2.625,00
Loculi: terza fila	€. 2.850,00
Cellette ossario	€. 600,00

tariffe per concessioni a cittadini non residenti

Loculi: prima – quinta – sesta fila	€. 3.200,00
Loculi: seconda – quarta fila	€. 3.500,00
Loculi: terza fila	€. 3.800,00
Cellette ossario	€. 800,00

Visto l'articolo 42 comma 3° del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 in data 30.5.1994, esecutiva, il quale prescrive che la concessione ha la durata di anni trenta dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Vista la richiesta avanzata al Comune di Granozzo con Monticello, in data 13.08.2009, dal sig. Gentili Giuseppe, residente a Granozzo con Monticello (NO) in Via Gramsci 43, tendente ad ottenere la concessione di nr. 4 (quattro) loculi, contrassegnati dai numeri 11, 16, 21, 26, settore "L", cimitero di Granozzo, e la retrocessione del loculo di cui al contratto rep. n.544 in data 16.06.2007.

Visto in tema di competenza dell'adottanda determinazione, il dispositivo di cui al decreto citato in intestazione nonché il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Visto il T. U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

DETERMINA

- la concessione dei loculi nr. 11, 16, 21, 26, settore "L", cimitero di Granozzo, al sig. Gentili Giuseppe, nato a Novara (No) il 10.10.1956, residente a Granozzo con Monticello (NO), in Via Gramsci 43, per la tumulazione della salma di Gentili Mario, nato a Borgo San Giacomo (Bs) il 27.08.1926, deceduto a Novara il 08.12.2006, e, a suo tempo, di Caliori Norma, nata a Vigasio (Vr) il 09.08.1928, Necchi Maria Carla, nata a Novara il 11.10.1960, e per sé stesso;
- di dare atto che l'importo di euro 9.600,00 è stato introitato nella risorsa cod. 3.02.3141 (cap. 3141) del bilancio di previsione 2012, per euro 5.512,90, e alla risorsa 4.01.4006 del bilancio di previsione per euro 3.000,00;
- di procedere alla stipula di contratto sulla base dello schema che qui si allega, quale parte integrante e sostanziale;
- di comunicare il tutto al diretto interessato, invitandolo per la stipula della relativa concessione - contratto;
- di dare atto che il contratto sarà stipulato in nome e per conto del comune di Granozzo con Monticello dal sottoscritto Responsabile del Servizio;
- di accettare la retrocessione del loculo n.1, settore E, cimitero di Granozzo, riconoscendo l'importo di euro 1.087,10 al Sig. Gentili Giuseppe, residente in Granozzo con Monticello.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Barbara CAVIGIOLO)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

Lì, 25.01.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ivana BARBAGLIA)

----- COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO -----

-----Provincia di Novara-----

REP. N. _____

Oggetto: concessione loculi. -----

L'anno duemiladodici il giorno _____ del mese di _____,
nella Casa Comunale e nell'Ufficio di Segreteria.

Tra

Il Comune di Granozzo con Monticello, in presenza della sig.ra CAVIGIOLO Barbara, nata a Novara (No) il 29 gennaio 1969, nella sua qualità di Responsabile pro-tempore dei Servizi Area Amministrativa/Economico-Finanziaria del Comune di Granozzo con Monticello, domiciliato per la carica nella sede Comunale, nell'ambito dei quali sono ricompresi anche quelli cimiteriali, il quale, munito della necessaria rappresentanza, giusto decreto del Sindaco n. 11 del 11 luglio 2011, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune (codice fiscale 80013960036).-----

e

Il sig. Gentili Giuseppe, nato a Novara (No) il 10 ottobre 1956, residente in Granozzo con Monticello (NO), Via Gramsci 43, codice fiscale GNTGPP56R10F952B. -----

Si conviene e si stipula la presente concessione, il cui schema è stato approvato con determinazione n. 7 in data 25.01.2012. -----

Art. 1) Il comune di Granozzo con Monticello, come sopra rappresentato, in forza della suddetta determinazione, concede l'uso per 30 (trenta) anni, dalla data di tumulazione, al sig. Gentili Giuseppe, che accetta, n. 2 loculi, settore L, nel Cimitero Comunale di Granozzo, e precisamente quelli contraddistinti dal n. 11 (undici) e n.16 (sedici), per la tumulazione della salma di Gentili Mario, nato a Borgo San Giacomo (Bs) il 27 agosto 1926 e deceduto a Novara il 08 dicembre 2006, e, a suo tempo, di Caliori Norma, nata a Vigasio (Vr) il 09.08.1928, residente a Granozzo con

Monticello. -----

Art. 2) Il prezzo stabilito per la concessione in oggetto è quello fissato dalla Giunta Comunale con atto n. 32 del 08.06.2011, e cioè euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00). -----

Il corrispettivo della concessione pari a euro 4.800,00 venne già prima d'ora versato alla Tesoreria comunale per cui se ne rilascia con il presente ampia e finale quietanza a saldo. -----

Art. 3) La concessione in oggetto ha la durata di 30 anni a decorrere dalla data di tumulazione. Alla scadenza di tale termine il comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.-----

Art. 4) La concessione in oggetto non dà diritto alla proprietà ma soltanto a quello di sepoltura.-----

Art. 5) L'uso del manufatto è esclusivamente riservato alla tumulazione della salma indicata nel presente atto, pertanto, la concessione afferente l'uso del manufatto stesso non potrà in alcun modo essere ceduta a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal relativo regolamento di polizia mortuaria. -----

Art.6) Spetta al concessionario la manutenzione del manufatto per le parti direttamente costruite od installate; la manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valuta indispensabile od opportuna sia per i motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene-----

Art.7) La concessione viene fatta ed accettata nel rispetto delle condizioni previste dal vigente regolamento di polizia mortuaria. -----

Art.8) Qualsiasi violazione alle disposizioni contenute nel presente atto da parte del

concessionario, determinerà la decadenza della concessione. -----

Art 9) Le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa sono a carico del concessionario. -----

Art.10) La presente concessione sarà sottoposta a registrazione fiscale solamente in caso d'uso e con oneri a carico della parte richiedente. -----

Art.11) Per l'esecuzione della presente concessione e per ogni emergenza relativa, il concessionario elegge domicilio in Granozzo con Monticello, presso l'Ufficio di Segreteria Comunale -----

Del che il presente atto che, dopo essere stato letto e confermato, viene come in appresso sottoscritto.-----

PER IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO

----- COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO -----

-----Provincia di Novara-----

REP. N. _____

Oggetto: concessione loculi. -----

L'anno duemiladodici il giorno _____ del mese di _____,
nella Casa Comunale e nell'Ufficio di Segreteria.

Tra

Il Comune di Granozzo con Monticello, in presenza della sig.ra CAVIGIOLO Barbara, nata a Novara (No) il 29 gennaio 1969, nella sua qualità di Responsabile pro-tempore dei Servizi Area Amministrativa/Economico-Finanziaria del Comune di Granozzo con Monticello, domiciliato per la carica nella sede Comunale, nell'ambito dei quali sono ricompresi anche quelli cimiteriali, il quale, munito della necessaria rappresentanza, giusto decreto del Sindaco n. 11 del 11 luglio 2011, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune (codice fiscale 80013960036).-----

e

Il sig. Gentili Giuseppe, nato a Novara (No) il 10 ottobre 1956, residente in Granozzo con Monticello (NO), Via Gramsci 43, codice fiscale GNTGPP56R10F952B. -----

Si conviene e si stipula la presente concessione, il cui schema è stato approvato con determinazione n. 7 in data 25.01.2012. -----

Art. 1) Il comune di Granozzo con Monticello, come sopra rappresentato, in forza della suddetta determinazione, concede l'uso per 30 (trenta) anni, dalla data di tumulazione, al sig. Gentili Giuseppe, che accetta, n. 2 loculi, settore L, nel Cimitero Comunale di Granozzo, e precisamente quelli contraddistinti dal n. 21 (ventuno) e n.26 (ventisei), per la tumulazione, a suo tempo, di Necchi Maria Carla, nata a Novara il 11 ottobre 1960, residente a Granozzo con Monticello, e per sé stesso. -----

Art. 2) Il prezzo stabilito per la concessione in oggetto è quello fissato dalla Giunta

Comunale con atto n. 32 del 08.06.2011, e cioè euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00). -----

Il corrispettivo della concessione pari a euro 4.800,00 venne già prima d'ora versato alla Tesoreria comunale per cui se ne rilascia con il presente ampia e finale quietanza a saldo. -----

Art. 3) La concessione in oggetto ha la durata di 30 anni a decorrere dalla data di tumulazione. Alla scadenza di tale termine il comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.-----

Art. 4) La concessione in oggetto non dà diritto alla proprietà ma soltanto a quello di sepoltura.-----

Art. 5) L'uso del manufatto è esclusivamente riservato alla tumulazione della salma indicata nel presente atto, pertanto, la concessione afferente l'uso del manufatto stesso non potrà in alcun modo essere ceduta a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal relativo regolamento di polizia mortuaria. -----

Art.6) Spetta al concessionario la manutenzione del manufatto per le parti direttamente costruite od installate; la manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valuta indispensabile od opportuna sia per i motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene-----

Art.7) La concessione viene fatta ed accettata nel rispetto delle condizioni previste dal vigente regolamento di polizia mortuaria. -----

Art.8) Qualsiasi violazione alle disposizioni contenute nel presente atto da parte del concessionario, determinerà la decadenza della concessione. -----

Art 9) Le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa sono a carico del

concessionario. -----

Art.10) La presente concessione sarà sottoposta a registrazione fiscale solamente in caso d'uso e con oneri a carico della parte richiedente. -----

Art.11) Per l'esecuzione della presente concessione e per ogni emergenza relativa, il concessionario elegge domicilio in Granozzo con Monticello, presso l'Ufficio di Segreteria Comunale -----

Del che il presente atto che, dopo essere stato letto e confermato, viene come in appresso sottoscritto.-----

PER IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO
